



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Reg. n. 44/2019

**Intervento di realizzazione mandorleto in agro di Cassano delle Murge.
Completamento impianto già esistente.**

IL DIRETTORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

VISTA la legge 394/91, art. 13;

VISTO il Piano per il Parco approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;

VISTA la richiesta formulata dal sig. Chierico Umberto Chierico Umberto in qualità di conduttore dei fondi rustici, acquisita al protocollo n. 3104 del 15/07/2019 di questo Ente;

VISTO l'esito dell'istruttoria, effettuata dal Servizio Tecnico dell'Ente relativa a:

1. a richiesta di autorizzazione all'esecuzione delle ordinarie lavorazioni agricole sui terreni in loc. Taverna Nuova in agro di Cassano delle Murge identificati in catasto al fg 61 p.lle 100, 103 e 105 ed al fg 70 p.lle 115 e 303. Tale richiesta è stata determinata dal fatto che i terreni in questione sono stati erroneamente inseriti nel Registro dei Prati Permanenti (RPP) ex art. 3 del del DM 20/03/2015 n. 1922.

2. a richiesta di realizzazione di un mandorleto della superficie totale di 10.83.08 ettari, con sesto d'impianto 6x5 metri, su un appezzamento ricadente in agro di Cassano delle Murge identificato nel NCT al fg 61 p.lle 100, 103 e 105 (tutte in parte) da cui si evince che:

- le aree oggetto d'intervento ricadono in zona C del Parco, sono in coltivazione già dal 1997, anno in cui le p.lle 103 e 105 erano già caratterizzate in prevalenza dalla presenza di impianti arborei ed in minor parte erano seminativi, pertanto non rientrano nella categoria prati permanenti;
- l'area in cui si intende realizzare il mandorleto a completamento dell'impianto già esistente ricade all'interno dell'Unità paesaggistica "Altopiano", ed inclusa in un comprensorio caratterizzato da oliveti e mandorleti, pertanto l'impianto proposto risulta paesaggisticamente integrato;

CONSIDERATO che l'intervento proposto è conforme a quanto previsto agli artt. 8, 13 e 18 delle delle NTA del Piano per il Parco;

RITENUTO, altresì, di dover esprimere il parere ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii, come di seguito:

l'intervento non determina incidenze significative e dirette, né sottrazione o alterazione di habitat e disturbo alle specie connesse ai sistemi naturali che saranno esclusi da qualsiasi intervento;

esprime parere favorevole ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001,

e rilascia

IL NULLA OSTA



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Al sig. Chierico Umberto, nato a Altamura il 21/10/1969, CF: CHR MRT 69R21 A225J, ed ivi residente in via C. Filangeri n. 3, in qualità di conduttore di fondi agricoli,

1. alla esecuzione delle ordinarie pratiche agricole sui terreni in agro di Cassano delle Murge identificati al fg 61 p.lle 100, 103 e 105 ed al fg 70 p.lle 115 e 303 in quanto verificato trattasi di coltivi già dal 1997 e non di pascoli permanenti come erroneamente classificato nel Registro dei Prati Permanenti (RPP) ex art. 3 del del DM 20/03/2015 n. 1922.
2. alla realizzazione di un mandorleto della superficie totale di 10.83.08 ettari, con sesto d'impianto 6x5 metri, su un appezzamento ricadente in agro di Cassano delle Murge identificato nel NCT al fg 61 p.lle 100, 103 e 105 (tutte in parte) ricadenti in zona C del Parco a completamento di un impianto di mandorlo già esistente.

Il progetto verrà realizzato secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

1. istanza in bollo;
2. carta uso del suolo
3. documento di riconoscimento del proponente;
4. elaborati grafici;
5. relazione screening;
6. relazione tecnico illustrativa;
7. documentazione fotografica con punti di ripresa;
8. cartografici;
9. titoli di conduzione
10. procura;

con le seguenti prescrizioni:

- il terreno durante l'autunno - inverno deve essere mantenuto inerbito sino alla primavera, quando la vegetazione erbacea può essere eliminata o contenuta con l'interramento, lo sfalcio o il pascolamento;
- per l'impianto devono essere usate cv autoctone;
- non devono essere modificati o eliminati gli elementi strutturanti il territorio quali fabbricati rurali, muretti o specchie e cisterne;
- non deve essere eliminata la vegetazione spontanea presente lungo i muri a secco di confine e sui cumuli di pietre sparsi all'interno del fondo afferente alla p.lle 100 fg 61, con la sola esclusione dei rovi che possono essere contenuti mediante taglio raso;
- è vietato l'utilizzo di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nelle aree marginali tra i coltivi. Sono consentiti i prodotti autorizzati in agricoltura biologica;
- è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari per la difesa delle piante nelle aree marginali tra i coltivi nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio. Sono consentiti i prodotti autorizzati in agricoltura biologica.

Il richiedente del presente Nulla Osta dovrà, prima dell'avvio dei lavori, trasmettere all'Ente eventuali pareri e autorizzazioni acquisite dagli altri Enti competenti per territorio tra cui l'autorizzazione paesaggistica e comunicare all'Ente Parco e la data di inizio e di termine dei lavori.



parco nazionale
dell'**alta murgia**

- Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione.
 - Il presente provvedimento costituisce altresì parere ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
 - Copia del presente provvedimento è inviato alla Provincia di Bari ai sensi dell'art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. e L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
 - Copia del presente provvedimento è inviata al Sig. Sindaco del Comune di Cassano delle Murge, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi;
 - Copia del presente provvedimento è inviato al Reparto Carabinieri del Parco, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.
 - il presente Nulla Osta, reso ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi.
 - La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii.
- Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Gravina in Puglia, 10/09/2019

L'istruttore

Dott.ssa Agr. Chiara Mattia

**Il Responsabile del Servizio
Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio**

**Il Direttore
Arch. Domenico Nicoletti**

